

La retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45, comma 1, del CCNL del 16.5.2001, riconosciuta ai segretari comunali in caso di servizio di segreteria convenzionata, è dovuta anche nei casi di astensione dal lavoro di durata elevata (maternità o malattia)? Qual è la normativa di riferimento?

Ai fini della determinazione dell'ammontare della retribuzione aggiuntiva per segreteria convenzionata che può essere riconosciuta al segretario comunale, la disciplina contrattuale (art.45 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999), prevede un sistema di calcolo incentrato sull'applicazione di una predefinita percentuale su un insieme di voci retributive, tra le quali sono ricompresi anche compensi accessori. Si ritiene che venga in considerazione un emolumento comunque riconducibile al trattamento stipendiale piuttosto che a quello accessorio.

A sostegno di tale interpretazione, si possono richiamare i seguenti profili:

- a) il compenso si può qualificare come trattamento economico fondamentale di attività, in quanto finalizzato a remunerare i particolari e più gravosi compiti che il segretario è chiamato a svolgere presso più enti, con assunzione di maggiore responsabilità;
- b) il dato formale rappresentato dalla circostanza che, pure in mancanza di previsioni espresse nel testo dell'art.45 del CCNL del 16.5.2001, la clausola contrattuale qualifica il suddetto emolumento come "retribuzione mensile aggiuntiva" e, quindi, come tale non può non essere ricondotta al trattamento stipendiale;
- c) la circostanza che, ai fini della determinazione si faccia riferimento anche a voci del trattamento economico accessorio, non acquista, per quel che interessa, uno specifico rilievo ai fini della riconduzione del compenso al trattamento economico accessorio del segretario, in quanto si tratta di un mero criterio di calcolo: la definizione della base di calcolo su cui applicare la prevista percentuale del 25%. Occorre, infatti, considerare che nelle previsioni dell'art.45,

comma 1, del CCNL del 16.5.2001, attraverso il riferimento all'art.37, comma 1, del medesimo CCNL, vengono inserite nella suddetta base di calcolo anche voci retributive, in godimento del segretario, di natura evidentemente stipendiale: lett.a) - trattamento stipendiale; lett. b) - indennità integrativa speciale; lett. c) - la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; lett. e) e) maturato economico annuo, ove spettante. Proprio il rinvio anche a voci retributive stipendiali evidenzia ulteriormente la riconduzione del compenso al trattamento economico fondamentale di attività;

d) Le modalità di computo della tredicesima mensilità. Infatti, pure in mancanza di previsioni espresse nel testo del CCNL del 16.5.1001, proprio perché trattasi di "retribuzione" aggiuntiva e, quindi, di trattamento stipendiale, l'avviso della scrivente Agenzia è sempre stato nel senso che, nella determinazione dell'ammontare della tredicesima mensilità del segretario incaricato di segreteria convenzionata, dovesse tenersi conto anche del rateo relativo alla retribuzione aggiuntiva allo stesso corrisposta, ai sensi dell'art. 45 del CCNL del 16.5.2001;

e) l'ulteriore elemento di sostegno della ricostruzione fatta è rappresentato anche dalla circostanza che l'INPDAP nella sua circolare applicativa del 2002 sul CCNL dei segretari comunali del 2001, considera tale particolare voce retributiva come fissa e ricorrente e, quindi, utile ai fini della quota A della pensione;

f) l'elemento di natura tecnico – sistematica utilizzata dalle parti negoziali nella stesura del testo contrattuale con riferimento alle voci che compongono il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del segretario comunale. Infatti, quando le stesse hanno inteso compensare una specifica funzione o responsabilità solo in sede di trattamento economico accessorio, lo hanno fatto espressamente. Così, ad esempio, per le eventuali funzioni aggiuntive attribuite al segretario, l'art.41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001, è stata prevista espressamente solo una maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario, sia pure demandandone la effettiva attuazione alla contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale di questa particolare categoria di personale.

g) pertanto, se le parti avessero voluto compensare le funzioni connesse alle sedi di segreteria convenzionata solo in sede di trattamento economico accessorio, avrebbero fatto riferimento semplicemente alle previsioni del citato art.41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001.

Pertanto, se si tratta di una voce retributiva riconducibile al trattamento stipendiale, come sopra evidenziato, in caso di assenza per malattia o di astensione per maternità essa sarà assoggettata alle stesse regole previste per quest'ultimo.